

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6685 del 28/12/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 - HERAmbiente S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì, via Grigioni n. 19 e 28. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7017 del 28/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 – **HERAmbiente S.p.A.** - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì, via Grigioni n. 19 e 28. **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall’emanazione delle BAT conclusioni riferite all’attività principale dell’installazione;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del Portale Regionale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la “Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018” con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17.08.2018;
- la “Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019” che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti, pubblicata sulla gazzetta UE in data 03/12/2019.
- la determinazione del Dirigente Dott. Valerio Marroni della Regione Emilia-Romagna n. 9114 del 24.05.2019, con la quale è stato approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell’allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- la determinazione del Dirigente Dott. Valerio Marroni della Regione Emilia-Romagna n. 10180 del 17/06/2020, con la quale è stato approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2019/2010 relative all’incenerimento dei rifiuti;

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto di incenerimento, preselezione e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì, via Grigioni n. 19;

Vista l'istanza di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, in data 30.01.2021 e acquisita con nota PG/2021/183855, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che l'istanza di riesame è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna, prorogata di un mese con nota del 16.09.2021 PG/2021/142719;

Dato atto che:

1. in data 27.12.2021, con la nota PG/2021/199446, questa Agenzia ha comunicato al Gestore e agli Enti coinvolti l'esito negativo della verifica di completezza;
2. in data 27.01.2022 è stata presentata la documentazione a completamento acquisita al PG/2022/12857;
3. in data 01.02.2022, con la nota PG/2022/16275, questa Agenzia ha comunicato al Gestore e agli Enti coinvolti l'esito positivo della verifica di completezza e l'avvio del procedimento;
4. in data 01.02.2022, con la nota PG/2022/16279, questa Agenzia ha comunicato al Servizio Territoriale di Arpa e l'esito positivo della verifica di completezza e con la medesima ha richiesto contributo istruttorio comprensivo del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
5. in data 16.02.2022 sul BURERT- Parte Seconda n. 40 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento di riesame di AIA;
6. in data 11.04.2022, con nota PG/2022/6739, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria e convocata la prima seduta della stessa in modalità sincrona;
7. in data 28.04.2022 con nota acquisita al PG/2022/70069 i Vigili del Fuoco hanno comunicato che non avrebbero partecipato alla Conferenza di Servizi, comunicando altresì che la piattaforma informatica per lo svolgimento della Conferenza non era in uso al medesimo comando, nonostante la Conferenza fosse stata convocata in modalità mista, ovvero anche in presenza;
8. in data 03.05.2022 si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi conclusasi con richiesta di integrazioni, inoltrata al Gestore in data 23.05.2022, con nota PG/2022/85734, redatta anche sulla base del contributo istruttorio del Servizio Territoriale di questa Agenzia formalizzato con nota del 05.05.2022 acquisita al PG/2022/78431;
9. in data 10.08.2022 il Gestore, ha caricato gli elaborati richiesti sul Portale Regionale IPPC-AIA, con nota acquisita al PG/2022/133107;
10. in data 26.10.2022, con nota PG/2022/177118, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona;
11. in data 17.11.2022 con nota acquisita al PG/2022/189155 HERA S.p.A. ha trasmesso il proprio parere in merito agli scarichi in fognatura;
12. in data 18.11.2022 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi per l'approvazione della bozza di AIA e il recepimento dei pareri degli enti;
13. in data 21.11.2022, con nota acquisita al PG/2022/19105, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio e il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;

14. in data 05.12.2022, con nota acquisita al PG/2022/19958, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso la bozza di AIA, per le parti di competenza;
15. in data 06.12.2022, con nota PG/2022/20060, questa Agenzia ha trasmesso la bozza di AIA al Gestore, che ha presentato le proprie osservazioni in data 16.12.2022 con nota acquisita al PG/2022/206033, poi rettificate con nota del 19.12.2022 acquisita al PG/2022/206787;
16. in data 28.12.2022, con nota acquisita al PG/2022/212638 il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio a seguito delle osservazione alla bozza di AIA da parte del Gestore;

Dato atto che:

1. la Conferenza di Servizi del 18.11.2022, condividendo il contributo istruttorio del Servizio Territoriale di questa Agenzia, si è espressa sulle modifiche proposte in sede di istanza di riesame come di seguito riportato:
 - 1.1. D.1 SCARICO S2 - DISMISSIONE IMPIANTO PUMP AND TREAT: La richiesta è valutata accoglibile in considerazione della conclusione del procedimento di bonifica e alla dismissione del PUMP AND TREAT e si elimina ogni riferimento dal dispositivo dell'autorizzazione.
 - 1.2. D.2 SCARICO IDRICO S2 - RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DI MONITORAGGIO DI IDROCARBURI E TENSIOATTIVI: in considerazione dei dati disponibili e degli esiti del PMeC si è valutata accoglibile;
 - 1.3. D3 SCARICHI IDRICI S5/A E S5/C - RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DI MONITORAGGIO DI ZINCO E TALLIO: in considerazione dei dati disponibili e degli esiti del PMeC si è valutata accoglibile;
 - 1.4. D4 DISMISSIONE E3b: la richiesta è stata accolta condividendo le considerazioni del Gestore nel merito della effettiva necessità di mantenere detta emissione in eventuale sostituzione dell'emissione E14 che lavora solamente nei periodi di fermo programmato dell'impianto;
 - 1.5. D5 - RIDUZIONE PERIODICITA' AUTOCONTROLLI DISCONTINUI PCDD/F IPA e PCB: si è valutata parzialmente accoglibile in considerazione dei dati acquisiti nel corso del periodo di funzionamento dell'Amesa, che mettono in evidenza una buona affidabilità strumentale in unione con la possibilità di campionare in continuo l'emissione principale dell'impianto permettendo di conoscere la media rappresentativa delle concentrazioni di microinquinanti organici alle emissioni e di conseguenza dei flussi di massa. Tuttavia avendo riscontrato nel 2020-2021 un incremento delle concentrazioni medie di PCDD/PCDF in emissione se confrontata con gli anni precedenti e in attesa di avere un quadro meglio delineato dal punto di vista emissivo derivante dal campionario medesimo anche a seguito degli interventi posti in essere dal Gestore (cambio maniche, sistemi filtranti), sia opportuno disporre di un ulteriore anno di osservazione mantenendo nel frattempo la stessa periodicità finora prevista (1 campionamento discontinuo al mese+1 campionamento continuo AMESA al mese);
 - 1.6. D.6 EMISSIONE E11 - SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO – INDICE ACCURATEZZA RELATIVA - ELIMINAZIONE DAL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: si è considerata accoglibile in quanto la verifica degli analizzatori SME individuati attraverso la verifica dello IAR, in considerazione dei valori di concentrazione misurati, non restituisce alcun contributo reale. Le verifiche

strumentali eseguite in base alla UNI EN 14181 sostituiscono completamente la verifica dello IAR per i parametri individuati.

- 1.7. D.7 EMISSIONE E11 - VALUTAZIONE DELLA PORTATA FUMI COME MEDIA GIORNALIERA: si è considerata accoglibile in considerazione del fatto che gli aumenti di portata sono correlati, oltre al carico di rifiuto, allo stato di sporco della caldaia e di conseguenza alla necessità di fornire portate maggiori di aria comburente, si valuta di concedere la valutazione del limite di portata all'emissione E11 esprimendolo come portata giornaliera, come d'altra parte concesso in altri impianti dello stesso tipo in regione Emilia Romagna.
 - 1.8. D.8 EMISSIONE E11 - ALLINEAMENTO SOMMA METALLI A PRESCRIZIONI D. LGS. 152/06 E BAT: si è valutata accoglibile alla luce delle integrazioni fornite dalle quali si evince il contributo non sostanziale del parametro Sn nel computo generale del parametro Somma Metalli tra i limiti di emissione di E11, si valuta di accettare la richiesta del gestore allineando la somma dei metalli rispetto a quanto previsto dal DLgs 152/06. Si accetta l'esclusione di Sn dagli elementi compresi nella sommatoria del parametro Somma Metalli che comprenderà Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V e i loro composti espressi come corrispondente singolo elemento.
 - 1.9. D.9 EMISSIONE E11 - INTRODUZIONE NUOVO METODO DI MISURA DEL BLOSSIDO DI CARBONIO 154: si accoglie l'ulteriore metodo analitico per i campionamenti discontinui del parametro CO₂;
 - 1.10. D.10 EMISSIONE E11 - ADEGUAMENTO MISURA IN CONTINUO DEL MERCURIO ALLA BAT 4: il Gestore ha rinunciato alla modifica proposta e si è impegnato a installare un nuovo strumento certificato UNI EN 14884/06 e UNI EN 14181/15 (certificazione QAL1) entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione;
 - 1.11. D.11 EMISSIONE E11 - MODIFICA DEL MANUALE SME: accolta parzialmente per le motivazioni riportate nello specifico nel contributo istruttorio di cui al PG/2022/19958;
 - 1.12. D.12 INTEGRAZIONE RIFIUTI AMMESSI A TERMOVALORIZZAZIONE CON CODICE EER 191212 - ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE EER 191211 - DA TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI: si è valutata accoglibile con prescrizioni volte a garantire il rispetto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati e dell'origine urbana del rifiuto;
 - 1.13. D.13 INTEGRAZIONE RIFIUTI AMMESSI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA ATTREZZATA EER 200303 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE: valutata accoglibile con prescrizioni
 - 1.14. D.14 INTEGRAZIONE RIFIUTI AMMESSI AL TERMOVALORIZZATORE EER 200399 - RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI: valutata accoglibile con prescrizioni
 - 1.15. D.15 AGGIORNAMENTO MANUALE GESTIONE - PROCEDURE: valutata accoglibile con prescrizioni;
2. la Conferenza di Servizi del 18.11.2022 ha conseguentemente approvato la Bozza di AIA comprensiva degli allegati:
- 2.1. Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" comprensivo degli Allegati A, A1 e A2 - -Elenchi codici EER autorizzati

- 2.2. Allegato 2 “§ C.3, C.4 e C.5 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat conclusion - PEA - WTE e BREF trasversale sull’efficienza energetica”
- 2.3. Allegato 3 “§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo “
3. la Conferenza di Servizi del 18.11.2022 la Bozza di AIA ha ritenuto non necessario “convocare una ulteriore seduta salvo il fatto che Arpae ritenga le osservazioni del Gestore incidenti sui pareri di competenza degli Enti invitati”;
4. Arpae, ritenute le osservazioni di esclusiva propria competenza, ne ha valutato l’accogliibilità ed in particolare:
- 4.1. **osservazioni B.1:** mancata indicazione dell’importo della Fidejussioni relativa a R1: accolta in quanto mero errore materiale;
- 4.2. **osservazione B.2:** prescrizioni di monitoraggio in continuo delle emissioni di cui al paragrafo D.2.4.1 punti 23 “Qualora si siano verificati uno o più superamenti dei limiti semiorari dei parametri sottoposti a controllo del 97 percentile nell’anno delle stesse medie, il Gestore deve associare immediatamente nel report consultabile via internet, il valore raggiunto dal percentile delle medie semiorarie nell’anno in corso, che rispettano il corrispondente limite.” e 26: “Il Gestore provvede all’applicazione dell’I.C. calcolato nel corso delle certificazioni periodiche QAL2 di cui alla norma UNI EN 14181 sulle medie semiorarie dei parametri Polveri, HCl, HF, CO, COT, SO2, NOX, NH3 e Hg e di 10 minuti del CO per il raffronto con il rispettivo limite di emissione, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 Parte Quarta Titolo II-Bis Allegato 1, lettera C. L’intervallo di confidenza non è applicabile alle medie giornaliere e annuali. Qualsiasi modifica dei parametri delle rette di calibrazione impostate sullo SME (pendenza, intercetta) e dell’intervallo di confidenza dovrà essere preventivamente comunicata all’Arpae con allegate le Certificazioni di Qualità di cui alla norma UNI EN 14181 intervenute nel frattempo. Dovranno essere comunicati i nominativi del personale che ha le credenziali per poter modificare le impostazioni dei parametri di cui alla UNI EN 14181 e dovrà essere istituito un registro informatico, consultabile dall’organo di controllo, che consenta di verificare la data, l’ora degli accessi alle pagine informatiche di impostazione.”, in quanto il Gestore , in quanto il Gestore segnala che il dato è già disponibile nel report giornaliero e nel “foglio allarmi”. **Qualora venga mantenuta tale prescrizione il Gestore chiede 9 mesi per la modifica dei software.**

Viste le osservazioni del Gestore, non ritenendo necessario l’aggiornamento del software, si modifica la prescrizione n. 23 come segue:

*Qualora si siano verificati uno o più superamenti dei limiti semiorari dei parametri sottoposti a controllo del 97 percentile nell’anno delle stesse medie, il Gestore deve associare ~~immediatamente~~ nel report consultabile via internet, il valore raggiunto dal percentile delle medie semiorarie nell’anno in corso, che rispettano il corrispondente limite, **entro il giorno successivo dall’evento.***

Per quanto concerne la prescrizione 26 si modifica come segue:

... omissis Dovranno essere comunicati i nominativi del personale che ha le credenziali per poter modificare le impostazioni dei parametri di cui alla UNI EN 14181 e dovrà essere ~~istituito un registro informatico~~, consultabile e verificabile

dall'organo di controllo la data e l'ora degli accessi alle pagine informatiche di impostazione ed il livello dell'operatore che ha eseguito l'accesso."

- 4.3. **osservazione B.3:** modifica prescrizione di cui al punto 90, paragrafo D.2.9: *"Nei documenti di trasporto e registro di carico e scarico, la descrizione dei rifiuti di cui all'Allegato A, identificati con la Nota (2) ammessi alla linea di termovalorizzazione, provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, dovrà essere integrata con l'indicazione dell'attività da cui sono stati prodotti i rifiuti, rientrante tra quelle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs 152/2006. Per i rifiuti urbani conferiti dalle utenze non domestiche che si avvalgono della possibilità di avviarli direttamente a recupero, al di fuori del servizio pubblico ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 198 del D.Lgs 152/2006 e smi, la documentazione prodotta per valutare l'ammissibilità dei rifiuti all'impianto dovrà essere integrata con l'indicazione dell'attività da cui sono stati prodotti i rifiuti, rientrante tra quelle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs 152/2006."* Il Gestore ritiene tale prescrizione applicabile solo ai rifiuti conferiti direttamente dalle utenze non domestiche che si avvalgono della possibilità di conferire a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori dal servizio pubblico di raccolta, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 198 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020 e da smi. e pertanto chiede di eliminare il primo periodo.

Si accoglie l'osservazione del Gestore; la prescrizione n. 90 viene modificata come di seguito:

"Per i rifiuti urbani conferiti dalle utenze non domestiche che si avvalgono della possibilità di avviarli direttamente a recupero, al di fuori del servizio pubblico ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 198 del D.Lgs 152/2006 e smi, la documentazione prodotta per valutare l'ammissibilità dei rifiuti all'impianto dovrà essere integrata con l'indicazione dell'attività da cui sono stati prodotti i rifiuti, rientrante tra quelle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs 152/2006."

- 4.4. **osservazione B.4:** l'eliminazione delle prescrizioni

- 4.4.1. n. 91 *"i rifiuti con codice EER 191212 potranno essere ammessi alla linea di termovalorizzazione esclusivamente se generati dal trattamento di "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). I codici EER dei rifiuti di origine dovranno essere indicati nella descrizione del rifiuto EER 191212 nei relativi documenti di trasporto e nel registro di carico e scarico."* in quanto il primo periodo risulta essere già specificato nella tabella di cui alla prescrizione 89; il secondo periodo, per le caratteristiche degli impianti di provenienza (che ricevono sia rifiuti urbani che rifiuti speciali ancorché aventi analoghe caratteristiche chimico-fisiche e per questo processati nelle medesime linee di trattamento) è di difficile applicazione. La quantificazione dei rifiuti (sovvalli) generati dal trattamento dei rifiuti urbani, anche ai fini della rendicontazione dei flussi alla Regione, è valutato sulla base di bilanci di massa nel periodo di riferimento (ad es. mensile, annuo, etc); lo stesso metodo è utilizzato ai fini del calcolo del Tributo speciale per il conferimento in discarica; per tale motivo si propone di includere questa rendicontazione

nella relazione annuale IPPC e non nel singolo formulario che rischia di contenere una informazione parziale e non propriamente corretta con riferimento al carico specifico a cui è riferito.

Per quanto riguarda la prescrizione n. **91**, non si accoglie l'osservazione del Gestore, in quanto il PRRB (capitolo 8.3.3 della Relazione Generale al Piano, richiamato come prescrittivo dall'art. 18 delle N.T.A.) *“relativamente alla Provincia di Forlì-Cesena, [...] conferma per l'impianto di termovalorizzazione il trattamento dei soli rifiuti urbani e di quelli derivanti dal loro trattamento, in considerazione della contestuale presenza sul territorio di un impianto di incenerimento dedicato esclusivamente al trattamento di RS”*, quindi se non è possibile accertare la provenienza del rifiuto con codice EER 191212, lo stesso non può essere conferito all'impianto per l'operazione R1.

- 4.4.2. n. 92 *“i rifiuti con codice EER 191212 ammessi alla linea di termovalorizzazione dovranno provenire da impianti di tipologia ed ubicazione territoriale previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) della Regione Emilia – Romagna 2022-2027 e s.m.i., in quantità non superiori a quanto previsto dallo stesso Piano”* in quanto il contenuto della prescrizione non è coerente con quanto previsto nel PRRB in quanto introduce “limiti” di provenienza e quantitativi che non sono presenti nel PRRB; come detto, infatti, il Piano, con riferimento alle tipologie di rifiuti oggetto della prescrizione, in primis non definisce nel dettaglio gli impianti di provenienza e, in secondo luogo, ne quantifica i flussi al solo fine della definizione del fabbisogno impiantistico e non ai fini prescrittivi come invece presupposto dalla prescrizione 92.

Per quanto riguarda la prescrizione n. **92**, come argomentato dal Gestore, il PRRB si completa con la deliberazione regionale dei flussi, prescrittiva. Quindi, tenuto conto che la Regione esercita il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione, da parte dei gestori, delle disposizioni pianificatorie in ordine ai flussi dei rifiuti, si accoglie in parte l'osservazione del Gestore. Il contenuto della prescrizione viene trasposto in un **“resta fermo”** con la seguente formula:

“Resta fermo quanto disposto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) della Regione Emilia – Romagna e s.m.i., e delle successive modifiche disposte dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 3 dell'art. 25 delle NTA sanzionato dall'art 23 della LR 9/2016”

- 4.5. **osservazione B.5.1:** il Gestore chiede di aggiungere le quantità autorizzate nella PEA.

Si accoglie l'osservazione del Gestore con l'introduzione della seguente prescrizione al **§D.2.9.6:**

“I rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni sopra descritte sono quelli individuati nell'Allegato A2 alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi:

- *la capacità massima di stoccaggio dell'impianto è di 890 tonnellate*

corrispondenti a circa 4.916 m³;

- *la quantità massima stoccabile di rifiuti pericolosi è di 74 tonnellate corrispondenti a circa 243 m³*

- 4.6. **osservazione B.5.2:** il gestore chiede di modificare, analogamente a quanto espresso in Conferenza di Servizi e nel parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia, la prescrizione n. 113 nel seguente modo: “113. i rifiuti con codice EER 200303 potranno essere stoccati in quantitativi complessivi non superiori a ~~40~~ 100 tonnellate e per un periodo massimo di 5 giorni, *al fine di minimizzare lo sviluppo di odori e/o di fenomeni polverulenti.*”

Si accoglie l’osservazione del Gestore, modificando la prescrizione n. **113** come segue:

“i rifiuti con codice EER 200303 potranno essere stoccati in quantitativi complessivi non superiori a 100 tonnellate e per un periodo massimo di 5 giorni, al fine di minimizzare lo sviluppo di odori e/o di fenomeni polverulenti”

- 4.7. **osservazione B.5.3:** il gestore chiede di modificare, analogamente a quanto espresso in Conferenza di Servizi e nel parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia, la prescrizione n. 129 nel seguente modo: ~~b “Deroga al divieto della doppia operazione R13 è ammessa, in via non ordinaria, e ai fini del solo stoccaggio, qualora subentrino difficoltà documentate da parte dei Consorzi di Recupero nell’individuazione dell’impianto di destinazione finale, previo esplicito assenso di Arpa e SAG. In deroga a quanto sopra prescritto è consentito destinare i rifiuti all’operazione R13 solo se propedeutica all’effettuazione di una delle operazioni da R1 a R12 nel medesimo impianto di destino.”~~

Si accoglie l’osservazione del Gestore, modificando la prescrizione n. **129** come segue:

“In deroga a quanto sopra prescritto è consentito destinare i rifiuti all’operazione R13 solo se propedeutica all’effettuazione di una delle operazioni da R1 a R12 nel medesimo impianto di destino.”

- 4.8. **osservazione B.6:** Il Gestore chiede **di** inserire sotto le tabelle riportate al capitolo E1 “Criteri per il campionamento e Rapporti di prova degli scarichi di acque reflue” ed al capitolo E.2 “Criteri per il campionamento e Rapporti di Prova degli scarichi delle acque sotterranee” la precisazione di seguito riportata al fine di dare tempo ai laboratori per adeguarsi ai nuovi metodi: *“I metodi delle tabelle di cui sopra saranno applicabili dopo tre mesi dall’emanazione dell’atto.”*

Si accoglie l’osservazione ma si ritiene opportuno non inserire la frase proposta dal Gestore nel Piano di Monitoraggio e Controllo, quanto piuttosto inserire una nuova prescrizione nella Determina di approvazione dell’AIA come segue:

I metodi analitici indicati nelle Tabelle del E.2 del PMC per le acque reflue e per le acque sotterranee sono da intendersi cogenti a dar corso da 1.4.2023. Sino a tale data dovrà farsi riferimento per i Metodi di cui alle Tabelle indicate alla vigente AIA e smi

- 4.9. **osservazione B.7:** Il Gestore chiede di poter modificare la frase di seguito riportata (pag. 53, paragrafo E.5.4 “Redazione dei Rapporti di Prova e valutazione della conformità dei valori misurati CON METODO DI CAMPIONAMENTO DISCONTINUO”) in quanto il periodo non è conforme alle BATC ed alla nota b) riportata al paragrafo D.3.9.1 della bozza di AIA: “ [...] Il risultato di un controllo/autocontrollo effettuato con campionamento discontinuo (Limite con campionamento da 30 minuti a 8 ore e Limite con campionamento da 6 a 8 ore) è da considerare superiore al valore limite di emissione autorizzato qualora l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè il valore di concentrazione ottenuto sottraendo l'incertezza di misura dal valore misurato) risulti superiore al valore limite di emissione autorizzato. Se la media dei tre risultati, previa sottrazione della media delle tre incertezze di misura, è superiore al VLE, la valutazione sarà di non conformità. ~~Nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni di durata pari almeno al periodo minimo prescritto, ogni singolo risultato deve rispettare la condizione di conformità.~~”

Viste le osservazioni e convenuto che possano essere colte contraddizioni nella esplicitazione della frase di seguito riportata a pag. 53, paragrafo E.5.4 “Redazione dei Rapporti di Prova e valutazione della conformità dei valori misurati CON METODO DI CAMPIONAMENTO DISCONTINUO” e nella nota nota b) riportata al paragrafo D.3.9.1 della bozza di AIA (redatta in modo analogo alle BATC); Considerato che la modalità di valutazione della conformità al limite è stata oggetto di confronto e di esplicitazione in Linee Guida e in Istruzioni operative dell’Agenzia (es: I85006/ER), non si accoglie la proposta di modifica ma si riformula come di seguito il paragrafo e la nota citata:

paragrafo E.5.4 (in grassetto le parti modificate)

...omissis.....

Inoltre il rapporto di prova, oltre ai valori di portata, concentrazione degli inquinanti deve contenere o recare in allegato il verbale di campionamento ove deve essere indicata identificato la data di campionamento, l'orario, condizioni di esercizio dell'installazione, il punto di campionamento, le modalità di campionamento e il nominativo del personale incaricato.

In caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni non supera il valore limite di emissione. Se la media di tre campioni discontinui di durata complessiva inferiore a 1,5 ore, previa sottrazione della media delle tre incertezze di misura, è superiore al VLE, la valutazione sarà di non conformità

In alternativa per le emissioni caratterizzate da flusso stazionario, la verifica di conformità è possibile anche con un'unica misura di durata pari a tre volte il tempo minimo di campionamento. Per i PCDD/F e i PCB diossina- simili, si deve ricorrere a un unico campionamento di durata compresa tra 6 e 8 ore.

Il risultato di una misura effettuata con un unico campionamento discontinuo è da considerarsi superiore al valore limite di emissione autorizzato qualora l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè il valore di concentrazione ottenuto sottraendo l'incertezza di misura dal valore misurato) risulti superiore al valore limite di emissione autorizzato. **Nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni di durata pari almeno al periodo minimo prescritto per la misura di verifica della conformità (6-8 ore per le diossine, 1,5 ore per tutti gli altri parametri), ogni singolo risultato deve rispettare la condizione di conformità: il valore limite**

Nel caso in cui il risultato della misurazione sia ottenuto come somma di singoli composti o elementi, alcuni dei quali a concentrazione inferiore al limite di rilevabilità, nel calcolo della sommatoria tali sostanze devono essere considerati pari alla metà della concentrazione corrispondente al limite di rilevabilità stesso, così come previsto dal documento tecnico "rapporto ISTISAN 04/15".

Il rispetto dei Valori Limite di emissione riferiti alla Media Annuale, dovrà essere valutato dal confronto diretto tra il valore calcolato della media ed il rispettivo limite autorizzato sia per i parametri monitorati con sistema di monitoraggio in continuo (media delle medie semiorarie valide) sia per i parametri monitorati unicamente con controllo discontinuo (media dei singoli controlli manuali effettuati nell'anno solare), sia per i parametri monitorati con campionamento mediante campionatore a lungo termine AMESA D (media dei risultati delle campagne di misura effettuate nell'anno solare)

nota b) riportata al paragrafo D.3.9.1

b) la misura di concentrazione degli inquinanti sarà calcolata come media aritmetica di almeno tre campioni consecutivi, ciascuno di almeno 30 minuti. In alternativa per le emissioni caratterizzate da flusso stazionario, è possibile prevedere un unico campionamento di almeno un'ora e trenta minuti. Per i PCDD/F e i PCB diossina- simili, si ricorre a un unico campionamento di durata compresa tra 6 e 8 ore.

- 4.10. **osservazione B.8:** Il gestore chiede Relativamente all'Allegato contenente l'elenco dei codici EER, nello specifico l'Allegato A, di modificare e accorpare le note (1) e (2) all'Allegato A, elenco dei rifiuti ammessi all'attività di incenerimento (AT1) per l'operazione di recupero R1, in quanto tutti i rifiuti urbani elencati, ad eccezione dei rifiuti cimiteriali con codice 20.03.99, possono potenzialmente rientrare fra i rifiuti abbandonati di cui al punto 4 della lettera b-ter del comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs 152/2006 e smi. L'attuale nota (1), inoltre, si riferisce solo a parte dei rifiuti urbani, quelli elencati ai punti 1 e 2, di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.lgs. 152/2006, non considerando gli altri rifiuti urbani di cui ai punti 3, 5, 6 e 6-bis di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.lgs. 152/2006. Occorre ricomprendere, inoltre, i rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali diversi da quelli di esumazione ed

estumulazione, indicati alla nota 4 per il codice 20.03.99, che per caratteristiche possono essere classificati con altri codici dei rifiuti urbani.

Propone pertanto di inserire la sola nota (1) modificata come di seguito, eliminando la nota (2) e mantenendo le note (3) e (4) (eventualmente rinominandole come nota 2 e 3), al fine di ricomprendere tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.lgs. 152/2006:

“NOTE:

~~(1) PURCHÉ rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, oppure rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies alla Parte IV del D.lgs 152/2006; "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs 152/2006;~~

~~(2) PURCHÉ "giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua";~~

~~(3) (2) PURCHÉ provenienti dal trattamento di "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs 152/2006;~~

~~(4) (3) PURCHÉ provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.lgs. 152/2006.~~

SI accoglie l'osservazione del Gestore, modificando l'**Allegato A** come segue:

ATTIVITÀ DI INCENERIMENTO (AT1)		
Operazione di Recupero R1		
EER	DESCRIZIONE	NOTA
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	(1)
15 01 02	Imballaggi in plastica	(1)
15 01 03	Imballaggi in legno	(1)
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	(1)
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	(1)
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	(1)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	(2)
20 01 10	Abbigliamento	(1)
20 01 11	Prodotti tessili	(1)
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	(1)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	(1)
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili	(1)
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	(1)

ATTIVITÀ DI INCENERIMENTO (AT1)		
Operazione di Recupero R1		
EER	DESCRIZIONE	NOTA
20 03 02	Rifiuti dei mercati	(1)
20 03 03	Residui della pulizia stradale	(1)
20 03 07	Rifiuti ingombranti	(1)
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	(3)

NOTE:

- (1) "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs 152/2006;
- (2) PURCHÉ provenienti dal trattamento di "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs 152/2006;
- (3) PURCHÉ provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.lgs. 152/2006.

4.11. Modifiche al PdMC indicate direttamente nel file: si accolgono tutte le modifiche proposte ad eccezione delle seguenti:

4.11.1. Commento BP21 e BP 22 per i motivi espressi nel contributo istruttorio al riesame ed i motivi riportati nel commento al § B.6.

4.12. Per quanto riguarda i Commenti al Documento Allegato 1 - Allegato AIA , gli stessi vengono accolti con l'eccezione del Commento PB37 relativo al § D2.8 in quanto il monitoraggio è fatto al solo ricettore R5 ma la prescrizione relativa al rispetto del valore differenziale di immissione è riferito a tutti i ricettori identificati come esposti.

5. conseguentemente, i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" sono quelli risultanti dalla decisione sull'accoglimento delle osservazioni;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA il gestore ha calcolato e pagato le spese istruttorie ritenute corrette per un importo pari a € 14.900,00;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito:

- dalla "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018" con la quale sono state approvate la conclusioni sulla migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;
- dalla "Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019" che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti, pubblicata sulla gazzetta UE in data 03/12/2019;
- dal BRef Energy efficiency - february 2009 BAT per Energy Efficiency

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale allegata alla presente determinazione è composta dai seguenti allegati:

- Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" comprensivo degli Allegati A, A1, A2 - Elenchi codici EER autorizzati;
- Allegato 2 "§ C.3, C.4 e C.5 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat conclusion - PEA - WTE e BREF trasversale sull'efficienza energetica";
- Allegato 3 "§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo";

Visto che per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore è tenuto a presentare a favore di Arpa e le garanzie finanziarie previste all'art. 208 comma 11 del D.Lgs. 152/2006;

Tenuto conto che gli importi e le modalità di presentazione delle garanzie sono stati indicati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 1991/2003 e n. 2281/2004;

Considerato che il calcolo delle garanzie finanziarie e le modalità con le quali prestarle è descritto al punto B2 dell'Allegato;

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria è stato determinato alla luce della normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato in seguito all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;

Considerato che il comma 8 dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevede che l'Autorizzazione Integrata Ambientale abbia validità di anni 16;

Dato atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Bologna, effettuata in data 20.12.2022, la ditta HERAmbiente S.p.A. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Acquisiti al PG/2022/18951 del 17.11.2022 e al PG/2022/190298 del 18.11.2022 i certificati del Casellario Giudiziale dei rappresentanti l'impresa;

Considerato che le attività IPPC presenti nel sito sono le seguenti:

1. incenerimento di rifiuti non pericolosi
 - attività 5.2 - Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti
2. deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti pericolosi e non (Piattaforma ecologica PEA):
 - attività 5.1 - Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con una capacità maggiore di 10 t/g
 - attività e 5.5 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 t, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui si sono generati i rifiuti

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- *autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
- *autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;*

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..*

Ritenuto pertanto necessario, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizi, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *"Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)"* e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato pertanto atto che per il presente procedimento la sottoscritta, responsabile del procedimento in virtù della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019, ha assunto la qualifica dirigenziale a far data dal 30.08.2022, in prossimità della conclusione del procedimento;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. **di rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame con modifiche a **HERAmbiente S.p.A.** per la gestione dell'impianto di incenerimento, preselezione e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì, via Grigioni n. 19, riconducibile all'attività IPPC punto 5.2, 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **stabilire** che la presente autorizzazione prende efficacia a far data dal 01.01.2023;
3. **di revocare**, a far data dal 01.01.2023, la Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e s.m.i.;
4. **di approvare:**
 - a. Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" comprensiva degli allegati A, A1, A2 - Elenchi codici EER autorizzati
 - b. Allegato 2 "§ C.3, C.4 e C.5 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat conclusion - PEA - WTE e BREF trasversale sull'efficienza energetica"

- c. Allegato 3 “§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo “
quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di **dare atto** che gli Allegati riportati al precedente punto 4 sono stati predisposti tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
6. di **stabilire** che i metodi analitici indicati nelle Tabelle del E.2 del PMeC per le acque reflue e per le acque sotterranee sono da intendersi cogenti **a dar corso dal 1.4.2023**. Sino a tale data dovrà farsi riferimento per i Metodi di cui alle Tabelle indicate, alla vigente AIA e smi;
7. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
- a. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - i. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla “Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018”, in quanto implementato nel presente atto;
 - ii. quando sono trascorsi **16 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - b. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - i. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - ii. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 16 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - iii. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
8. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 722.370,00 (600.000,00 + 56.000,00 + 66.370,00)**;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della presente AIA maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f. il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - g. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - h. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpa, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - i. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l'inefficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
9. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- a. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", Allegato 2 "§ C.3, C.4 e C.5 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat conclusion - PEA - WTE e BREF trasversale sull'efficienza energetica", Allegato 3 "§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo ", Allegati A, A1, A2 - Elenchi codici EER autorizzati;
 - b. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpa territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini

degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- c. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - d. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
10. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- a. *autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
 - b. *autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
 - c. *autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
11. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
12. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
13. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24.04.2008;
14. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
15. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
16. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
17. di **fare salvi**:
- a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

- c. quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - d. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
18. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al gestore HERAmbiente S.p.A.;
 19. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
 20. di **precisare** che il presente atto e i relativi Allegati saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
 21. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì, a HERA S.p.A., all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad ATERSIR e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.